



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 3466 - 025 del 21/12/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: DITTA ECOIMPIANTI C.R.V. S.R.L. - ART. 208 E SEGG. DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M. E I. – RINNOVO AUTOTIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI - COMUNE DI ASTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista l'Istanza del 05/10/2020 con cui la ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l., P.IVA 01342370051, avente sede legale ed operativa in Via Guerra Learco 1 - Loc. Pomenzone nel Comune di Asti, ha richiesto al SUAP del Comune di Asti il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la nota prot. n. 5730 del 16/03/2021 con cui il SIAP della Provincia di Asti, per conto del SUAP del Comune di Asti, avvia il procedimento unico disciplinato dall'articolo 7 del D.P.R. 160/2010, richiedendo contestualmente il contributo tecnico agli enti coinvolti ed indicando quale procedura adottata il modulo organizzativo della Conferenza di Servizi in modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della Legge 241/90, come novellata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127;

Visto il contributo inviato dal Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud con nota prot. n. 43909 del 12/05/2021, contenente la richiesta di produzione di integrazioni documentali, trasmesso dal SIAP alla ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l. con nota prot. n. 10969 del 17/05/2021;

Vista la nota prot. n. 13861 del 24/06/2021 con cui il SIAP della Provincia di Asti trasmette la documentazione prodotta dalla ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l. al Nucleo Tecnico Regionale – Direzione Sanità e Welfare, richiedendo il contributo relativo all'applicazione del Regolamento REACH;

Vista la risposta del Nucleo Tecnico Regionale, inviata con nota prot. n. 26615 del 21/07/2021, con cui si comunica che la struttura interessata non rilascia pareri o autorizzazioni poiché non rientra nei compiti previsti dai citati Regolamenti che prevedono altri tipi di attività ed indica alcuni elementi informativi inseriti nel presente provvedimento;

Vista la nota del 22/06/2021 con cui la ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l. invia le integrazioni richieste, trasmesse al Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud dal SIAP con nota prot. n. 14136 del 28/06/2021;

Vista l'ulteriore nota inviata dalla ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l. in data 14/07/2021, contenente alcune precisazioni relative agli aspetti acustici, trasmesse dal SIAP della Provincia di Asti al Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud con nota prot. n.15736 del 21/07/2021;

Visto il contributo sulle integrazioni suddette inviato dal Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud con nota prot. n. 75367 del 19/08/2021 con cui si esprime parere favorevole;

Visto il contributo emesso dal Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Nord-Ovest, inerente la valutazione degli aspetti relativi all'applicazione del Regolamento REACH, inviato con nota del Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud prot. n. 61407 del 06/07/2021 e trasmesso dal SIAP della Provincia di Asti alla ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l. con nota prot. n. 15038 del 12/07/2021;

Vista la nota del 27/08/2021 con cui la ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l. invia le integrazioni richieste, relativi all'applicazione del Regolamento REACH, trasmesse dal SIAP della Provincia di Asti al Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud dal SIAP con nota prot. n. 18215 del 01/09/2021;

Vista la nota del 20/12/2021 con cui la ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l. invia in forma spontanea ulteriori integrazioni, consistenti nella planimetria aggiornata in base alle più recenti modifiche comunicate in corso di istruttoria, derivanti dall'esigenza di riorganizzare gli stoccaggi operando una specifica distinzione tra la procedura semplificata e la procedura ordinaria;

Considerato che non sono pervenuti nei termini concessi ulteriori contributi relativi all'applicazione del Regolamento REACH;

Considerato l'esito dell'istruttoria condotta, che ha tenuto conto anche dei contributi emessi dagli enti coinvolti nel procedimento, e nel seguito riassunto:

- si ritiene ammissibile, vista la natura fisico-chimica dei rifiuti della linea Misto Cementato, che possano essere ospitati, anche contemporaneamente, presso diversi box, a patto che la sia la capacità istantanea di stoccaggio, sia la capacità annua massima ammessa vengano rispettate;
- in considerazione della liberazione di spazi oggi impegnati per la gestione dei flussi di cui ai EER170504/PDR solfatici, si evince una riduzione delle capacità annua di trattamento che consente di sostenere che gli impatti ambientali possono ritenersi equivalenti a quelli oggetto di verifica di VIA;
- si prende atto delle indicazioni fornite dalla ditta circa l'attuale "congelamento" dell'attività di recupero del codice EER 170504 "solfatico", derivante dai lavori di scavo presso il Tunnel di Tenda, attualmente sospesi, e relativamente al quale, si rimanda ad una successiva eventuale rivalutazione;
- si prende atto dell'eliminazione della linea 10.b;
- per quanto riguarda la linea laterifici 8.a.a, si stralcia l'operazione di recupero R5 e si inserisce l'operazione R12, con il mantenimento del codice EER che risulta prevalente della miscela;
- si prende atto del nulla osta del Gestore del SII ASP S.p.A. per quanto riguarda lo scarico posto sul lato Sud dell'impianto;
- l'attività in questione non rientra tra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi elencate in Allegato I del DPR 151/2011. Nel caso di varianti o modifiche che rientrino tra le

attività elencate in All. I al DPR 151/2011, dovranno essere attivate, secondo il caso, le procedure previste dagli art. 3, comma 1 o art.4 comma 6 del suddetto DPR. Per quanto mantenuto in esercizio, si richiamano i criteri generali di sicurezza antincendi di cui al D.M. 3/08/2015 e s.m.i..

Di prendere atto degli allegati di seguito indicati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A: Gestione rifiuti e aspetti prescrittivi;
- Allegato B: Planimetria;
- Allegato C: Schema garanzie;
- Allegato D: Sistema di Gestione;
- Allegato E: Manuale operativo di impianto;
- Allegato F: Modello di Dichiarazione di Conformità EoW;

Ritenuto pertanto, di poter accogliere l'Istanza di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., relativamente all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" ed R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'All. C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., condotte su rifiuti speciali non pericolosi, alla ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l. presso la sede operativa in Via Guerra - Loc. Pomenzone nel Comune di Asti, secondo le quantità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato A e collocate secondo la planimetria di cui all'Allegato B;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti;

Vista la documentazione presentata e i pareri espressi dai vari Enti di competenza;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Visto il DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 128 del 02/11/2019;

Visto il D.P.R. 160/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che il presente atto amministrativo, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs. 112/1998 ed al D.P.R. 160/2010 in tema di "sportello unico per le imprese", procedimento avviato dal SUAP del Comune di Asti con il numero di pratica n. 437/2020, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico che sarà emanato dalla Struttura Unica sopra richiamata;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di autorizzare il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., condizionatamente a quanto previsto al punto seguente e per le motivazioni descritte in premessa, relativamente all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti R13 e R5 di cui

all'All. C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., condotte su rifiuti speciali non pericolosi, alla ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l., P.IVA 01342370051, avente sede legale ed operativa in Via Guerra Learco 1 - Loc. Pomenzone nel Comune di Asti, secondo le quantità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A: Gestione rifiuti e aspetti prescrittivi;
- Allegato B: Planimetria;
- Allegato C: Schema garanzie;
- Allegato D: Sistema di Gestione;
- Allegato E: Manuale operativo di impianto;
- Allegato F: Modello di Dichiarazione di Conformità EoW;

3. Di dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico avviato dal SUAP del Comune di Asti, ai sensi del D.P.R. 160/2010 in tema di "sportello unico per le imprese";
4. Di dare atto che il presente provvedimento ha validità per una durata di anni dieci, a partire dalla data di emanazione del provvedimento unico conclusivo del SUAP competente per territorio;
5. Di dare atto che almeno 180 giorni prima della scadenza, la Ditta dovrà presentare domanda di rinnovo al SUAP competente per territorio;
6. Di prescrivere l'invio, entro 60 gg. dalla data di emanazione del presente provvedimento, di idonee garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. ed ai sensi delle D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000, n. 24-611 del 31/07/2000 e n. 44-2493 del 19/03/2001, di cui si ricorda in particolare che devono essere prestate per una durata pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorate di un anno e decorso tale periodo possono essere escusse per ulteriori 12 mesi, così come descritto nell'Allegato C al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
7. Di prescrivere che a seguito delle operazioni di ripristino e pulizia previste nell'ambito della chiusura dell'impianto e ripristino del sito dovranno essere effettuate valutazioni di carattere ambientale a carico di terreno e falda, presentando preliminarmente specifica proposta di indagine agli enti interessati per le necessarie valutazioni;
8. Di dichiarare che è fatto salvo il rispetto, da parte della ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l. della normativa di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro, vigente alla data del presente provvedimento ed applicabile all'attività in oggetto, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità delle autorizzazioni vigenti;
9. Di dare atto che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
10. Di stabilire che copia del presente provvedimento autorizzativo deve essere conservata presso la sede operativa servita dall'impianto;

11. Di stabilire che in caso di variazione della sede legale e/o ragione sociale o di cessazione dell'attività della Ditta, l'istante deve darne comunicazione, entro 30 giorni dalla stessa, al SUAP competente per territorio;
12. Di disporre la notifica del presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Asti per i provvedimenti di competenza, ai sensi del richiamato D.P.R. 160/2010;
13. Di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
14. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti;
15. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale;
16. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

IL DIRIGENTE
((dott. Angelo Marengo))
FIRMATO DIGITALMENTE

Allegato A

GESTIONE RIFIUTI

La ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l. (P.IVA 01342370051), con sede legale ed operativa in Via Guerra Learco 1 - Loc. Pomenzone nel Comune di Asti, è autorizzata all'esercizio delle seguenti operazioni di recupero, di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.:

- R5: "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche";
- R13: "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";

per rifiuti speciali non pericolosi, per le quantità e le specifiche indicate nella seguente tabella e secondo quanto prescritto nel seguito:

<i>D.LGS. 152/2006 - PARTE QUARTA</i>			<i>MESSA IN RISERVA (quantità massime)</i>			
<i>Allegato D</i>			<i>Allegato C</i>			
<i>Numero e descrizione della linea di recupero</i>		<i>CODICE CER</i>	<i>OPERAZIONE (recupero)</i>	<i>BOX</i>	<i>Istantanea (ton)</i>	<i>Annuale (ton/a)</i>
1	<i>Procedura semplificata Presa d'Atto n. 10796 del 18/06/2020</i>	17 09 04 (terroso)	R13 - R5	ECO-IN 2	8.000	86.000
		17 01 01 (puro)		ECO-IN 4	1.000	
		10 13 11 - 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03 17 01 07 - 17 09 04 - 20 03 01		ECO-IN 3b	6.000	
2	LINEA SFRIDI Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra e minerali, sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	01 03 99 - 01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13 10 12 03 - 10 12 06 - 10 12 08	R13 - R5	ECO-IN 3a	100	100
3	<i>Procedura semplificata Presa d'Atto n. 10796 del 18/06/2020</i>	17 03 02 (fresato)	R13 - R5	ECO-IN 5a ECO-IN 5d	16.000	16.000
4	<i>Procedura semplificata Presa d'Atto n. 10796 del 18/06/2020</i>	03 01 01 - 03 01 05 - 03 01 99 - 15 01 03 17 02 01 - 19 12 07 - 20 01 38 - 20 03 01	R13	ECO-IN 11	10	1.000
5	LINEA TERRE Terre e rocce da scavo (tradizionali)	17 05 04	R13 - R5	ECO-IN 1	2.000	50.000
7	LINEA GESSI Gessi chimici/ rifiuti a base gesso	06 03 14 - 06 05 03 - 06 06 99 - 06 11 01 06 11 99 - 06 13 99 - 07 07 12 - 10 01 05 10 01 07 - 10 03 24 - 10 12 06 - 10 12 10 10 12 99 - 10 13 07 - 10 13 99 - 10 07 01 17 05 04 solf - 17 08 02	R13 - R5	ECO-IN 6	2.000	90.000
				ECO-IN 7		
				ECO-IN 9		
		17 08 02		ECO-IN 10		
8	CARTIERE FABGHIL LINEA 8.a.a) Linea laterifici 8.a.c) Linea PDR T_fc	03 03 09 - 03 03 10 - 03 03 11	R13 - R12	ECO-IN 15	500	7.000
			R13 - R5			
8.b	TERIECEMENT LINEA	Sabbie esauste	R13 - R5	ECO-IN 17	60	1.000
		Rifiuti refrattari				
		Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare				
		Scarti di vagliatura latte di calce				
		Rifiuti di abbattimento fumi di industrie siderurgiche				

<i>D.Lgs. 152/2006 - PARTE QUARTA</i>				<i>MESSA IN RISERVA (quantità massime)</i>		
<i>ALLEGATO D</i>			<i>ALLEGATO C</i>			
<i>NUMERO E DESCRIZIONE DELLA LINEA DI RECUPERO</i>		<i>CODICE CER</i>	<i>OPERAZIONE (RECUPERO)</i>	<i>BOX</i>	<i>Istantanea (ton)</i>	<i>Annuale (ton/a)</i>
8.b	LINEA CEMENTERIE	Materiali fini da aspirazioni polveri da fonderia e da rigenerazione sabbia	10 02 08 - 10 02 99	R13 - R5	ECO-IN 17	
		Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	10 02 12 - 12 01 15			
		Fanghi di abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi	10 02 14 - 10 02 15			
		Fanghi di trattamento acque reflue industriali	05 01 10 - 06 15 03 - 07 01 12 - 07 02 12 07 03 12 - 07 04 12 - 07 05 12 - 07 06 12 07 07 12 - 10 01 21 - 19 08 12 - 19 08 14			
		Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	10 02 08 - 10 02 14 - 10 02 15 - 11 01 10 11 01 12 - 11 01 14			
		Silicato bicalcico	06 08 99 - 10 08 11			
		Loppa d'altoforno	10 02 01 - 10 02 02 - 10 09 03			
		Terre e sabbie di fonderia	10 09 10 - 10 09 12 - 10 09 08 - 10 09 06 16 11 02 - 16 11 04			
9	LINEA CEMENTERIE Scaglie di laminazione	12 01 01 - 10 02 10 - 12 01 02 - 12 01 03	R13 - R5	ECO-IN 14	60	1.000
10.a	LINEA CARTA DA PANNELLO GESSO Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (carta/cartone derivante da recupero pannelli cartongesso)	19 12 12 - 19 12 01	R13 - R12	ECO-IN 16	100	7.000
11	LINEA MISTO CEMENTATO Rifiuti derivanti da processi industriali	06 09 02 - 10 06 01 - 10 06 02 - 10 08 09 - 10 08 11 - 10 10 03	R13 - R5	ML1+ ML1Fr	1.155	4.000
		10 02 01 - 10 02 02 - 10 09 03		ML1+ ML1Fr		18.000
		10 02 02		ML1+ ML1Fr		100
		10 02 99		ML2		1.000
		01 03 99 - 01 04 08 - 01 04 10 - 01 04 13		ML1+ML2+ ML1Fr		100
		10 12 99 - 10 10 99		ML1+ML2+ ML1Fr		5.000
		06 03 16 - 07 01 99 - 16 11 02 16 11 04 - 16 11 06		ML1+ML2+ ML1Fr		100
		16 11 06		ML1+ ML1Fr		100
		17 05 08		ML1+ ML1Fr		100
		01 01 02 - 01 03 08 - 01 04 08 - 01 04 10 02 04 02 - 02 04 99 - 02 07 01 - 02 07 99 10 02 99		ML1+ML2+ ML1Fr		18.000
		06 03 14 - 07 01 99 - 10 13 04		ML1+ML2+ ML1Fr		100
		06 13 99 - 10 01 99 - 05 06 99		ML2		1.100
		10 02 99 - 10 09 06 - 10 09 08 - 10 09 10 10 09 12 - 16 11 02 - 16 11 04		ML1+ML2+ ML1Fr		

D.Lgs. 152/2006 - PARTE QUARTA			MESSA IN RISERVA (quantità massime)		
ALLEGATO D		ALLEGATO C			
Numero e descrizione della linea di recupero	CODICE CER	OPERAZIONE (RECUPERO)	BOX	Istantanea (ton)	Annuale (ton/a)
11	LINEA MISTO CEMENTATO Rifiuti derivanti da processi industriali	R13 - R5	ML2		100
			ML2		3.000
			ML1+ML2+ ML1Fr		100
			ML1+ML2+ ML1Fr		100
			ML1+ML2+ ML1Fr		500
			ML2		500
			ML2+ Silos2		1.500
			ML2+ Silos2		6.500
			ML1+ML2+ ML1Fr		100
TOTALE				5.975	216.100

Si prescrive alla ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l., nell'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti autorizzate, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i rifiuti derivanti dalle attività di recupero autorizzate potranno essere gestiti come rifiuti autoprodotti, ai sensi dell'art.183 del TUA;
- prima di avviare le attività sull'area dell'impianto ad Ovest, dovrà essere interamente completata la pavimentazione impermeabile, che dovrà essere realizzata con materiali idonei autoprodotti e dovranno essere realizzate le regimazioni idrauliche;
- ai fini dell'ammissibilità in impianto, è necessaria un'analisi comprovante l'assenza di amianto;
- la qualificazione giuridica di EoW viene acquisita dal materiale recuperato a seguito delle verifiche di conformità, condizione valida anche per le filiere in via semplificata, e al rilascio della dichiarazione di conformità di cui alle linee guida SNPA e in coerenza con l'art. 184 ter, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.;
- ai fini della classificazione come "End of Waste" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., il ciclo del recupero dovrà rispettare le modalità gestionali, con particolare riferimento agli schemi di flusso, alle norme UNI, al sistema di gestione ed alle schede tecniche di conformità, costituenti le *procedure interne di gestione e controllo* atte a garantire la tracciabilità del rifiuto dal momento del conferimento in impianto fino alla produzione del prodotto (EoW);
- in riferimento alle procedure di cui al punto precedente, si precisa che dovrà essere presente in stabilimento un registro interno, o analoghi moduli, riportante i passaggi e le risultanze delle diverse fasi di lavorazione, dei controlli attuati, i riferimenti alle registrazioni dovute per legge e rapporti di prova, nonché le NC identificate e la relativa gestione (gestione dei carichi non conformi; nel caso di EoW non conforme, invio a impianti terzi di recupero e/o smaltimento);
- in relazione alla procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in impianto, si richiama il rispetto degli artt. 188-bis e 188-ter (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI), 190 (registri di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo Gestori Ambientali) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., così come modificato dal recente D. Lgs. 3 settembre 2020 , n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", oltre all'art. 266 del medesimo Decreto alla luce dell'abrogazione dell'art. 122 del T.U. Leggi di P.S. 733/1934 da parte del DPR 311/2001, e la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalle citate norme da parte dei conferitori;
- le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto di recupero devono prevedere che, al termine delle prime verifiche di accettabilità, il rifiuto in ingresso venga conferito nell'area di stoccaggio, separata dalla zona di accettazione;
- i laboratori a cui sono affidate le analisi previste devono risultare accreditati ai sensi del UNI EN 17025;
- si richiamano in termini generali per le modalità di gestione dell'impianto, le indicazioni contenute nella Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", prot. 1121 del 21/01/2019;

- il Gestore dovrà dare conto, in fase di controllo, dell'attività di formazione e di addestramento del personale addetto all'accettazione dei rifiuti (ad es. controllo piano di formazione);
- dovrà essere assolutamente garantita la completa distinzione e separazione tra rifiuti e prodotti;
- dovranno essere messe in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di prevenire possibili contaminazioni delle matrici ambientali e le emissioni polverulente (specificate nel dettaglio nei successivi punti).

Dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni nel seguito riportate riferite alle singole linee di produzione.

Linea Terre (n. 5)

Non saranno ammessi rifiuti EER 170504 provenienti da siti oggetto di bonifica e messa in sicurezza;
 Non saranno ammessi rifiuti EER 170504 con livelli di contaminazione superiore ai limiti di cui alla col. B, tabella 1, all. V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi e con test di cessione difforme dai limiti di cui all'All. 3 DM 5/02/98 e smi.;

Non saranno ammessi rifiuti EER 170504 privi di caratterizzazione analitica preventiva al conferimento in impianto;

Sono definiti i seguenti criteri di EoW:

Criteri EoW per PDRT		
Ambientali	CSC < col.A	PDR T entro col. A
	Eco-compatibilità All. 3 DM 5/02/98	
Prestazionali	Classificazione prospetto 1 della UNI 11531-1 Verifica requisiti Parag.4.1.2., 4.1.3, 4.1.4 UNI 11531-1 solo per assegnazione a usi specifici oltre al riempimento, colmate o reinterri	
Ambientali	CSC < col.B	PDR T entro col. B
	Eco-compatibilità All. 3 DM 5/02/98	
Prestazionali	Classificazione prospetto 1 della UNI 11531-1 Verifica requisiti Parag.4.1.2., 4.1.3, 4.1.4 UNI 11531-1 solo per assegnazione a usi specifici oltre al riempimento, colmate o reinterri	

Linea gessi chimici (n. 7)

Sono autorizzate le seguenti tre filiere di recupero dei gessi "chimici", come nel seguito descritte:

Linea PDRG e PDRGb

La norma tecnica di riferimento è la ISO 1587_1975 che classifica i minerali gessosi in quattro classi qualitative a partire con tenori "Tg" così distinguibili:

Class I	$Tg \geq 90\%$
Class II	$80\% \leq Tg < 90\%$
Class III	$70\% \leq Tg < 80\%$
Class IV	$55\% \leq Tg < 70\%$

Stando il rapporto stechiometrico gesso/solfati pari a circa 2,2 si evince che ad un tenore minimo di gesso pari al 55% equivale un tenore in solfati del 25 %. Il tenore minimo del 55% considerato è rappresentativo per il mercato di impiego del PDR (additivo gessi da cementeria / impiego quale regolatore di presa-resistenza per cementi).

I criteri di ammissibilità dei rifiuti in impianto sono pertanto:

- giudizio di non pericolosità ai sensi del Reg.UE 1357/2014 e smi
- tenore in Solfati > 10 % (tale valore minimo, nell'ambito di un mix design predefinito, si è visto essere ammissibile al recupero).

I criteri di Eow sono pertanto:

- per PDRG: tenore in Solfati > 25 %
- per PDRGb: tenore in Solfati > 25 % + bianchezza

Linea ECOCASO

La norma tecnica di riferimento sono la ISO 1587_1975 che classifica i minerali gessosi in quattro classi qualitative a partire con tenori "Tg" così distinguibili:

Class I	$Tg \geq 90\%$
Class II	$80\% \leq Tg < 90\%$
Class III	$70\% \leq Tg < 80\%$
Class IV	$55\% \leq Tg < 70\%$

Stando il rapporto stechiometrico gesso/solfati pari a circa 2,2 si evince che ad un tenore di gesso pari al 75% equivale un tenore in solfati del 35 %. Il tenore minimo del 75% considerato è rappresentativo per il mercato di impiego del PDR (additivo per produzione di gessi da defecazione).

I criteri di ammissibilità dei rifiuti in impianto sono pertanto:

- giudizio di non pericolosità ai sensi del Reg.UE 1357/2014 e smi
- tenore in Solfati > 10 %.

I criteri di Eow:

- per ECOCASO: tenore in Solfati > 35 %
- conformità all'All.3 del D.Lgs. 75/2010.

Linea ECOCARB

Quale norma di riferimento può essere adottato il D.Lgs. 75/2010, visto l'impiego in agricoltura indiretta del PDR ed essendo il medesimo riconducibile ad un correttivo calcareo.

I criteri di ammissibilità dei rifiuti in impianto sono pertanto:

- giudizio di non pericolosità ai sensi del Reg.UE 1357/2014 e smi
- tenore in CaO > 10 %.

I criteri di Eow:

- per ECOCARB: tenore in CaO > 35 %
- conformità all'All.3 del D.Lgs. 75/2010.

Linea fanghi cartiera (n. 8.a)

Sono previste due diverse sotto-linee:

8.a.a) Linea laterifici

8.a.c) Linea PDR T-FC: l'attività di recupero è propedeutica ad anticipare in impianto la cessazione della qualifica di rifiuto, rispetto a operazioni "istantanee" gestibili in siti/cantieri appositamente autorizzati. Dovranno essere rispettati i disposti di cui al p.to 12.1 dell'All. 1 al DM 5/02/98.

Linee cementerie (n. 8.b e n.9)

Il ciclo produttivo della linea, dovrà essere rispondente a quanto previsto dalla UNI EN 197-1 cap.5, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

La verifica di conformità, e pertanto il momento di cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà avvenire al termine del processo di trattamento (frantumazione, vagliatura, omogeneizzazione, etc), solo a seguito dell'ottenimento delle analisi attestanti il rispetto dei criteri di cessazione qualifica di rifiuto e rilascio DDC.

Di seguito sono riportate le caratteristiche che debbono avere i costituenti (principali, secondari, solfati e additivi) dei cementi come da UNI EN 197-1 cap.5:

NORMA UNI EN 197-1 Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni		
	Nome costituente	Caratteristiche
COSTITUENTI PRINCIPALI	Clinker di cemento Portland (K)	Miscela definita da materie prime contenenti elementi espressi come Ossidi CaO, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃
	Loppa d'altoforno	Loppa granulata costituita da almeno due terzi della somma di CaO, MgO, e SiO ₂ . Il resto contiene Al ₂ O ₃ . Il rapporto in massa (CaO+MgO)/SiO ₂ dev'essere > 1,0
	Materiali pozzolanici	Pozzolane costituite da SiO ₂ reattivo, Al ₂ O ₃ . Il tenore in SiO ₂ reattivo non dev'essere minore del 25,0 % in massa
	Ceneri volanti	La cenere può essere silicea (composta essenzialmente da SiO ₂ reattivo, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃) o calcica (composta principalmente da CaO reattivo, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃).
	Scisto calcinato	Contiene fasi del clinker, soprattutto silicato bicalcico e alluminato monocalcio, Ossido di calcio libero e solfato di calcio
	Calcare	Composto al 75%min di CaCO ₃ (con atenzionamento sul tenore in argilla e TOC)

COSTITUENTI SECONDARI	Fumi di silice	Composte al 85% min di SiO ₂ amorfo.
	Materiali appositamente selezionati che in virtù della loro composizione possono migliorare le proprietà fisiche del cemento. Possono essere inerti, o avere proprietà leggermente idrauliche, idrauliche latenti o pozzolaniche.	Non sono stabiliti requisiti specifici. Le informazioni sui costituenti secondari utilizzati nel cemento dovrebbero essere disponibili su richiesta presso il produttore
	Solfato di Calcio	Gesso o anidrite naturali o derivanti da taluni processi industriali.
	Additivi	Costituenti non inclusi nelle definizioni di Costituenti principali, secondari e solfati di calcio che vengono aggiunti per migliorare la produzione o le proprietà del cemento.

In riferimento all'analisi mineralogica CaO, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃ attuata sui rifiuti in ingresso, la ditta dovrà predisporre criteri di accettabilità in relazione alla successiva taratura del mix design, per l'ottenimento di prodotti da recupero di qualità standard in coerenza con la norma Uni di riferimento. Tali criteri di accettabilità potranno eventualmente essere parzialmente disattesi, su specifica richiesta dell'utilizzatore finale, previa richiesta all'AC in relazione all'effettiva cessazione della qualifica di rifiuto.

Linee Misto cementato (n. 11)

Il ciclo produttivo della linea, dovrà essere rispondente a quanto previsto dalla UNI EN 14227-1, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il momento di cessazione della qualifica di rifiuto potrà avvenire nella fase di inserimento nel mescolatore, con attuazione del CPF (Certificato di Controllo di Produzione).

Dovrà sempre farsi riferimento, in relazione alla natura dei rifiuti, alle caratteristiche stabilite ed alla provenienza, a quanto indicato dal DM 5/2/1998, richiamato quale riferimento tecnico.

Si riporta nel seguito una specchio riassuntivo delle linee di recupero EoW autorizzate:

EOW	Proced. semplificata	Proced. ordinaria	Dimensioni lotti per le verifiche di conformità
PDR M (linea 1)	x		3000 ton
PDR T (linea 1)	x		2000 ton
PDR S (linea 1)	x		3000 ton
PDR C (linea 1)	x		3000 ton
PDR F (linea 3)	x		4500 ton (3000 m ³)
ECOCASO (linea 7)		x	3000 ton
PDRG (linea 7)		x	3000 ton
ECOFLUO (linea 7)		x	5000 ton
ECOCARB (linea 7)		x	3000 ton
PDR cem e cem 2 (linea 8.b e 9)		x	60 ton
PDR T_FC (linea 8.a.c)		x	500 ton

Per quanto concerne le emissioni diffuse in atmosfera, si indicano le seguenti prescrizioni, in linea con le migliori tecniche disponibili e con quanto previsto alla Parte I dell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stanti la tipologia e le caratteristiche dell'intervento:

- la vaporizzazione di acqua a servizio delle operazioni di frantumazione, effettuata mediante gli ugelli nebulizzatori installati a bordo del frantoio SANDVIK QJK241, dovrà risultare costante e in quantità sufficiente, da intensificarsi sia in termini di frequenza che di portata in caso di vento o di particolare arsure;
- la vaporizzazione di acqua a servizio delle operazioni di vagliatura, effettuata mediante il sistema mobile di nebulizzazione WLP 500 posizionato a servizio del vaglio Keestrack NOVUM ECO FS, dovrà a sua volta

risultare costante e in quantità sufficiente, da intensificarsi sia in termini di frequenza che di portata in caso di vento o di particolare arsura;

- i cumuli di materiali inerti trattati e da trattare dovranno essere mantenuti costantemente umidi, in particolare in caso di vento o di particolare arsura, tramite l'utilizzo di idonei impianti ausiliari di nebulizzazione carrellati (eventualmente diversi dal sistema mobile WLP 500, se vaglio è in funzione e, conseguentemente, l'impiego del sistema mobile WLP 500 risulta necessario per l'adempimento del punto precedente);
- si ribadisce che dovrà essere posta attenzione anche alle operazioni di prefrantumazione ad opera dell'escavatore cingolato CAT 323E dotato di ganasce idrauliche, provvedendo alla nebulizzazione di acqua in caso di polverosità prodotta;
- onde evitare sia emissioni diffuse di polveri a seguito di agenti atmosferici, sia il sollevamento delle stesse da parte di camion e mezzi d'opera, la ditta, come dichiarato dalla stessa, dovrà provvedere con cadenza periodica (da modulare secondo necessità) ad un'adeguata bagnatura delle aree non pavimentate dell'impianto (piste, piazzali...) mediante sistemi di umidificazione a getto e alla pulizia delle aree pavimentate mediante spazzatrice a secco (DULEVO 5000 CITY);
- dovrà essere sempre garantita idonea manutenzione di tutti i sistemi di nebulizzazione di cui sopra;
- durante il carico/scarico del materiale nei/dai camion mediante mezzi d'opera e durante il carico del materiale nelle tramogge dell'impianto di frantumazione, dell'impianto di vagliatura e dell'impianto di produzione misto cementato mediante mezzi d'opera, gli operatori dovranno adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e, conseguentemente, la polverosità prodotta;
- le operazioni di scarico del rifiuto dovranno avvenire con elevazione graduale dei cassoni;
- durante la movimentazione interna dei materiali, i mezzi di trasporto dovranno tenere velocità sufficientemente basse (< 20 km/h), al fine di limitare l'innalzamento di polveri;
- per i camion in ingresso e in uscita dall'impianto, tassativo è l'utilizzo di dispositivi chiusi per il trasporto dei materiali (cassoni telonati); nel caso di forte vento, come dichiarato dalla ditta, si dovrà sospendere ogni attività all'interno dell'impianto;
- l'adeguatezza delle misure di mitigazione adottate dovrà essere in ogni caso verificata in fase di esercizio e, qualora le stesse non fossero sufficienti a garantire la limitazione delle emissioni diffuse, la ditta dovrà adottare ulteriori provvedimenti di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- si prende favorevolmente atto dell'intenzione della ditta di emanare disposizioni utili per minimizzare l'aerodispersione di polveri (procedure / cartellonistica di prescrizione copertura carichi vasche, riduzione velocità di transito, minimizzazione altezze di scarico sfusi...), le quali dovranno risultare in linea con le proposte di prescrizione sopra indicate;
- si prende atto dell'assenza di postazioni di ricarica batterie dichiarata dal proponente;
- relativamente al nuovo impianto per il confezionamento di miscele legate a cemento BLEND A200, si prende atto che gli sfiati di sicurezza dei due silos da 75 ton per lo stoccaggio dei cementi e dei rifiuti pulverulenti (ceneri) sono dotati di filtro depolveratore passivo a tessuto del tipo SILOTOP ZERO, il quale garantisce un'efficienza di abbattimento < 1 mg/Nm³, come da dichiarazione del costruttore, in linea, come richiesto, con quanto indicato nella parte aa) dell'Allegato I al D.P.R. n. 59/2013 (punto 4 delle "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale") e nella parte 2.1.A dell'Allegato 2 alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 71-16738 del 17/02/1997, qui richiamati come riferimenti tecnici. Si ribadisce che tali filtri dovranno essere mantenuti in condizioni di efficienza secondo le tempistiche e le modalità prescritte dal costruttore, e comunque sottoposti ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro, il quale dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. Si ritiene opportuno che tali prescrizioni vengano integralmente esplicitate nella determina autorizzativa.

Relativamente alla componente rumore, si dichiara che:

La documentazione previsionale di impatto acustico è conforme alla D.G.R. 9-11616 del 2/02/2004.

I dati analizzati non segnalano incompatibilità ambientali per quanto riguarda la matrice "rumore" alle seguenti condizioni prescrittive:

- posizionare le macchine di lavorazione semoventi (vaglio vibrante e mulino macinatore) in posizione il più lontano possibile dal perimetro ovest dell'attività e mai a ridosso dell'ingresso del sito (lato sud-ovest);
- mantenere l'attuale orario di lavoro o, in caso di variazioni, fare in modo che sia sempre contenuto nell'ambito dell'orario diurno (dalle 6.00 alle 22.00) con un'ora di pausa tra le 12 e le 14.

Relativamente alla componente ambiente-paesaggio, si concorda con la scelta delle specie arboree e arbustive e i due diversi sestri di impianto. Si rammenta la necessità di una irrigazione di soccorso in periodo estivo, per almeno i primi 3 anni e la sostituzione delle fallanze.

Relativamente al Reg. CE n. 1907/2006 “RAECH”, si dichiara che tutte le forme di recupero, compresa la trasformazione meccanica, ogni qualvolta diano luogo a una o più sostanze in quanto tali o a una miscela o ancora a un articolo che abbiano cessato di essere rifiuti dopo una o più fasi di recupero, sono considerate un processo di fabbricazione. Per il gestore del recupero, sarà essenziale individuare chiaramente se uno specifico materiale recuperato è una sostanza in quanto tale, una miscela o un articolo per valutare le potenziali prescrizioni di registrazione. Il recupero può dar luogo alla generazione di una o più sostanze in quanto tali o di una miscela contenente diverse sostanze. Una volta che il rifiuto diventa materia “recuperata” rientra a tutti gli effetti nel campo di applicazione sia del REACH che del CLP. Le imprese che effettuano attività di recupero dovranno fare particolare attenzione agli obblighi connessi sia alla Registrazione, Autorizzazione e Restrizione che alla Classificazione ed Etichettatura. Le informazioni dovranno rispettare quanto previsto dagli articoli 31 o 32 del Regolamento CE REACH sulla trasmissione di informazioni.

In particolare, il processo di recupero deve rispettare sia la normativa sul recupero dei rifiuti, sia quella sulle sostanze chimiche (“REACH”), in base alle indicazioni delle linee guida approvate nel febbraio 2020 dal Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente SNPA, nonché le specificazioni di seguito indicate:

- in riferimento agli obblighi relativi alle sostanze REACH, si ricorda infine che qualora accadesse un rilascio non intenzionale di sostanze si deve procedere alla notifica all'ECHA qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni;
- la sostanza rilasciata sia in candidate list, con concentrazioni superiori allo 0,1 % (peso/peso);
- la quantità totale della sostanza presente in tutti gli articoli supera 1 ton/anno;
- la sostanza non è ancora stata registrata per tale uso, ma non è possibile escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni normali;
- deve essere fornita obbligatoriamente ai propri clienti la comunicazione, contenente le informazioni inerenti le fasi del ciclo di vita dell'articolo, le potenziali vie di esposizione ed i pericoli per la salute e l'ambiente e le misure di controllo dell'esposizione e/o della protezione personale, qualora una sostanza venga inclusa nell'elenco delle sostanze candidate per l'autorizzazione;
- qualora non ricorra l'obbligo di comunicazione di cui al punto precedente, occorre comunque sempre comunicare al cliente il nome della sostanza in questione;
- in riferimento alla verifica della coerenza degli articoli realizzati (EoW) al Regolamento CE1907/2006 (REACH), si ribadisce che, *benché i rifiuti non rientrino nell'ambito di applicazione del REACH, non appena un materiale “cessa di essere rifiuto”, non solo non sarà più disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti, ma sarà soggetto all'applicazione delle disposizioni REACH come qualsiasi altro materiale;*

Studio Ingegneria
 Ingegneri
 Ingegneri
 Ingegneri
 Ingegneri

STUDIO INGEGNERIA
INGEGNERI DI PROGETTO
 Via ...
 ...
 ...

MODIFICHE ALL'IMPIANTO PER
 IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON
 PERICOLOSI ED ENERGI ELETTRICI, 2.1.14 - 2.1.15.14

TAV. 03.1
 PIANO LOGISTICO

